

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOGGIO, MANCINO e FONTANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1984

Misure urgenti a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il processo di disattivazione di cinema e cinema-teatri ha toccato negli ultimi anni livelli altissimi: circa 4.000 sale cinematografiche, delle circa 11.000 censite nel 1977, sono state definitivamente chiuse nell'ultimo quinquennio.

A tale proposito, nel rapporto della 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica sul bilancio di previsione per il 1983 del Ministero del turismo e dello spettacolo si osservava: « Il fenomeno deve preoccupare non soltanto per il venir meno della possibilità per larghe fasce di popolazione di conoscere uno dei più significativi mezzi di espressione del nostro tempo, ma anche per la scomparsa di strutture fisiche di rilevante interesse sociale in quanto atte a costituire luogo e occasione di aggregazione e di incontro per spettacoli e manifestazioni di ogni genere. Si va determinando una situazione per cui in molte zone non sarà più possibile vedere in sala pubblica un film, assistere ad uno spettacolo teatrale o ad una esecuzione musicale, tenere una conferenza o un dibattito politico ».

Per quanto attiene più specificatamente al cinema, lo stesso rapporto rilevava che « tuttora i proventi del mercato cinematografico costituiscono la fonte di gran lunga prevalente ed essenziale per la remunerazione della produzione nazionale. Il cedimento di tale mercato è destinato ad incidere drasticamente sui livelli di produzione che, in Italia e nei principali Paesi europei, trova nelle utilizzazioni televisive e nelle cessioni all'estero elementi integrativi, ma non surrogativi, dei ricavi delle programmazioni in sale pubbliche ».

Della « sala », in sè considerata, va salvaguardata l'esistenza come struttura d'interesse comunitario. « È, quindi, necessario » — il rapporto sopra citato così si esprimeva — « preordinare interventi, anche legislativi, che ne attenuino i costi di gestione, ne agevolino l'adeguamento tecnico-ambientale (in tal senso già opera fruttuosamente la legge n. 378 del 1980 di cui va esaminata la congruità di dotazione), ne stimolino una utilizzazione differenziata tale da consentire un recupero di economicità ».

Un nuovo assetto delle strutture di pubblico spettacolo — strumento di diffusione del film cinematografico, della musica, del teatro e luogo di incontro comunitario — richiede uno sforzo di adeguamento e rilancio di forte rilevanza sotto il profilo imprenditoriale e finanziario e sotto il profilo politico-sociale. E non è dubbio che una riflessione, compiuta nel quadro del riassetto legislativo del settore cinematografico e teatrale, si impone alla nostra attenzione. Ma si pone, intanto, l'esigenza immediata di provvedimenti atti a contenere un fenomeno di segno interamente negativo e non solo in termini puramente settoriali.

Nell'area dello spettacolo in sala pubblica non esistono in Italia aziende di grandi dimensioni o integrate in imprese polisetoriali. Sono, perciò, scarsissime e sovente nulle le possibilità di autofinanziamento per i radicali e sostanziali interventi di trasformazione tecnico-ambientale che il mercato sembra richiedere.

Il « parco sale » italiano si è già accinto a compiere un notevole sforzo per l'adeguamento tecnico-ambientale, coadiuvato da contributi in conto capitale e da finanziamenti a tasso agevolato stabiliti con la legge 23 luglio 1980, n. 378, istitutiva del cosiddetto « fondo di sostegno ».

Con la citata legge si è dato avvio ad un sistema di interventi creditizi specifici per l'esercizio cinematografico sia per quanto concerne le opere di adeguamento delle strutture o di rinnovo delle apparecchiature, sia per l'installazione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie. Il 40 per cento delle disponibilità è riservato alle imprese minori, il cosiddetto « piccolo esercizio », e cioè i cinema classificati ai fini amministrativi in quarta e quinta categoria e le sale delle comunità parrocchiali.

Nel decreto ministeriale del 14 maggio 1981, che stabilisce le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo di sostegno, sono stati fissati i massimali di spesa ammissibili ai fini dell'intervento statale sia mediante contributi in conto capitale, sia mediante finanziamenti a tasso agevolato

(tasso del 7,50 per cento per una durata non superiore a 4 anni).

Il contributo viene ragguagliato ad una spesa massima di 70 milioni di lire per le unità aziendali di maggiore dimensione economica, mentre per le sale del piccolo esercizio la spesa massima riconoscibile è di 35 milioni. Tali massimali sono elevati rispettivamente a 100 ed a 50 milioni quando il programma di lavori riguarda le categorie di opere indicate dalla legge. I finanziamenti sono ragguagliati ad una spesa non eccedente i 100 milioni di lire. Si tratta di importi di certo largamente insufficienti per organici interventi innovativi sulla complessa struttura della sala di spettacolo.

Le percentuali massime del contributo e del finanziamento concedibile sono determinate in misura differenziata con un trattamento più favorevole per le imprese del piccolo esercizio e per la installazione di impianti automatizzati e di nuove tecnologie.

Contributi e finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi sia ad esercenti sia a proprietari delle sale stesse; si salvaguarda così una possibilità di accesso agli interventi statali da parte dell'uno o dell'altro soggetto che — per quanto di propria pertinenza — voglia investire capitali per l'ammodernamento del locale, al fine del suo adeguamento ad un migliore *standard* tecnico-ambientale.

La legge n. 378 del 1980 è stata finanziata per lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980 e per lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981. Mediante la legge 17 febbraio 1982, n. 43, (interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo) il fondo di sostegno per le sale cinematografiche è stato integrato con lire 8.000 milioni per l'esercizio 1982; con la legge 10 maggio 1983, n. 182, (interventi straordinari nel settore dello spettacolo) sono state ancora stanziati lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 2.500 milioni per l'esercizio 1984.

La relativa progressione degli stanziamenti non esime dal considerare che l'importo della prima dotazione stabilita dalla legge del 1980 (4 miliardi in due anni) corrispon-

de al valore materiale di 2 o 3 medie sale di spettacolo attrezzate.

Nei suoi chiari limiti la legge n. 378 del 1980 ha, comunque, stimolato una serie di opere di adeguamento, di ammodernamento anche tecnologico, di ristrutturazione da parte di molte sale cinematografiche. Con le disponibilità finanziarie complessive (lire 23.500 milioni) sono state accolte oltre 900 richieste di proprietari od esercenti di sale cinematografiche con un correlativo investimento nelle opere anzidette stimato in oltre 70 miliardi.

Ma la situazione si presenta attualmente in questi termini. La scarsissima disponibilità (2.500 milioni) prevista per il 1984 dalla legge n. 182 del 1983 è già stata interamente impegnata, lasciando inevase centinaia di istanze. Le esigenze di interventi sulle strutture di pubblico spettacolo, in esse comprendendo anche i teatri, si sono fortemente accentuate anche in relazione ai necessari adeguamenti alla recente normativa (decreto interministeriale 6 luglio 1983) per la prevenzione e la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo. Si giustifica pertanto ulteriormente la richiesta d'urgenza per la adozione del presente provvedimento che intende agire in direzione del sostegno delle strutture, senza le quali sarebbe frustrato lo sforzo politico e legislativo a tutela e per lo sviluppo dello spettacolo italiano. Contestualmente il provvedimento propone una attenuazione — pure assai contenuta — dei costi di gestione dei cinema e dei teatri ed un ausilio congiunturale alle gestioni delle sale cinematografiche i cui margini di redditività sono diffusamente e incisivamente compromessi dalla recessione del consumo dovuta essenzialmente alla mancata regolamentazione dell'emittenza televisiva privata, nemmeno per gli aspetti più direttamente incidenti sui rapporti con altri mezzi di comunicazione sociale.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si chiede un rifinanziamento straordinario del fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, per interventi creditizi a favore delle sale cinematografiche e si destina innovativamente una consistente quota (25 per cento) dell'importo integrati-

vo alle sale che svolgono attività teatrale e che si trovano nella stessa necessità di affrontare rilevanti impegni finanziari per adeguarsi alle norme di sicurezza riguardanti non soltanto le strutture ma anche i materiali per rivestimenti ed arredi. Le modalità di intervento a favore delle sale teatrali saranno definite con apposito decreto interministeriale non apparendo adeguatamente idonee le norme vigenti per le sale cinematografiche.

Con il rifinanziamento si introducono nel fondo di sostegno due variazioni dei limiti di intervento attualmente fissati per le sale cinematografiche con il decreto ministeriale 14 maggio 1981, variazioni che è parso opportuno assumere direttamente nel contesto del disegno di legge per una maggiore tempestività di applicazione. Tali variazioni comportano: 1) un adeguamento in termini monetari dei massimali di spesa ammissibili a contributo in conto capitale. È questa la forma di intervento prevista dalla legge n. 378 del 1980, che ha trovato estesa rispondenza nelle imprese medie e piccole; 2) una sostanziale revisione dei limiti di spesa e della quota di intervento per i finanziamenti a tasso agevolato al fine di dare spazio agli investimenti di maggiore impegno, ai quali si collega in buona misura la redditività dell'intero sistema economico dello spettacolo. Per effetto delle due modifiche potranno essere, infatti, accordati finanziamenti per un importo massimo di 350 milioni di lire.

Alle rilevate esigenze degli operatori maggiormente impegnati nei processi di trasformazione tecnico-strutturale si propone di corrispondere anche mediante l'introduzione, in alternativa al finanziamento a tasso agevolato, di una forma di intervento non compresa nella legge n. 378 del 1980: i contributi sugli interessi sui mutui. Il quarto comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge regola tale istituto fissando in lire 1.000 milioni la somma per la quale è previsto il contributo sugli interessi, per una durata massima di cinque anni, indipendentemente dall'eventuale più lunga durata dell'ammortamento. La definizione delle mo-

dalità di attuazione dell'intervento è rinviata ad un decreto interministeriale.

Questo tipo di interventi tende, specialmente, a favorire opere richiedenti un particolare impegno finanziario, quali ad esempio la trasformazione di un locale di spettacolo per adibirlo a struttura ad uso polivalente (cinema, teatro, musica, conferenze, videosale, eccetera), oppure l'adeguamento alle norme di sicurezza dei teatri di più remota costruzione.

Al fine di un sostegno di carattere straordinario alle imprese di gestione delle sale cinematografiche, l'articolo 2, operando attraverso istituti già esistenti e caratterizzati dalla capacità di immediata e diretta operatività, prevede a favore degli esercenti cinema la concessione temporanea (due anni) di un abbuono pari al 25 per cento dell'imposta specifica gravante sugli spettacoli cinematografici. Restano fermi gli incentivi di analoga natura per le programmazioni di film nazionali a lungo metraggio e per le altre programmazioni favorite dalla legge sulla cinematografia n. 1213 del 1965. Resta anche confermato il particolare abbuono dell'imposta sugli spettacoli (sino al massimo di lire 15.000 per giornata di spettacolo) a favore dei piccoli esercizi cinematografici, istituito dalla legge 14 marzo 1968, n. 318, ed attualmente regolato dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Lo stesso articolo 2 prevede al secondo comma un abbattimento del 50 per cento delle tariffe dell'energia elettrica, che è un consumo direttamente correlato al volume di attività dei cinema e dei teatri. La proposta agevolazione ha, quindi, capacità di spiegare diretta efficacia sui livelli di utilizzazione delle strutture di pubblico spettacolo potendosi ricordare che fra il 1976 ed il 1983 le giornate di apertura al pubblico delle sale cinematografiche si sono pressochè dimezzate non solo per la chiusura definitiva di molte sale, ma anche per la consistente riduzione di attività di quelle ancora operanti. Sulla natura dell'agevolazione proposta va segnalato, per una analogia di ben più consistente rilevanza, che nell'ampio ed articolato sistema di interventi

a favore dell'editoria è inclusa la riduzione delle tariffe telefoniche, telegrafiche e postali.

Gli articoli 3 e 4 contengono disposizioni che, in coerenza alle motivazioni ed agli obiettivi del provvedimento, stabiliscono una durata minima dei contratti di locazione e di affitto relativi a cinema e teatri.

Tale durata è fissata in nove anni e cioè nello stesso periodo previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per le locazioni alberghiere. In ragione della natura dei contratti prevalentemente correnti nel settore si prevede che la disposizione sia applicata tanto ai contratti di locazione e sublocazione di immobili quanto ai contratti di affitto e subaffitto di azienda.

Con l'articolo 5 viene istituita una imposta erariale sulla pubblicità diffusa a mezzo televisione.

Gli investimenti pubblicitari nel settore televisivo hanno assunto dimensioni considerevoli, con una crescita — nel corso dell'ultimo quadriennio — di proporzioni quasi geometriche. Si calcola che nel 1984 la spesa pubblicitaria indirizzata al mezzo televisivo ammonterà a 1.300 miliardi, importo corrispondente a circa la metà dell'intera spesa pubblicitaria ed a più del doppio degli incassi lordi degli spettacoli cinematografici nell'intero territorio nazionale.

La dimensione assunta dal fenomeno legittima l'assoggettamento di tale forma di pubblicità ad una specifica imposta anche per motivi perequativi, dovendosi tener presente che forme pubblicitarie per loro natura simili o assimilabili a quelle televisive sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Per la pubblicità televisiva il tributo dovrebbe necessariamente essere di pertinenza dell'Erario, atteso che l'area di diffusione di qualsiasi emittente televisiva, anche a carattere locale, è infracomunale, salvo possibili, limitatissime eccezioni, peraltro mutevoli e difficilmente accertabili.

Onorevoli senatori, i problemi che motivano il presente disegno di legge si collocano in una visione politica, sociale e culturale che trascende ampiamente la pur

dovuta attenzione ad una situazione di crisi settoriale. Non possiamo nè dobbiamo negarci ad un impegno che consenta al nostro Paese, alle sue risorse ed alle sue potenzialità creative e tecniche, di essere presente e parte attiva del grande sistema di comunicazioni audiovisive che si va definendo a livello sovranazionale.

In proposito è ancora da richiamare il già citato rapporto della 7^a Commissione del Senato della Repubblica sullo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio 1983 laddove dice: « Sotto altro profilo va compiuta una responsabile riflessione sulla capacità dello Stato di organizzare una coerente politica per l'audiovisuale, che non penalizzi, ma nemmeno privilegi alcun mezzo. Le nuove tecniche di comunicazione che si affacciano all'orizzonte, anche nel senso letterale della parola, debbono essere valutate all'infuori di ogni suggestione e mitizzazione. La libertà d'iniziativa e di espressione sono allo stesso tempo principi costituzionali ed obiettivi permanenti della nostra società. È dovere del potere pubblico non registrare passivamente, senza nemmeno riuscire a disciplinarli legislativamente, fenomeni gene-

rati non da correnti di pensiero o da movimenti di opinione, ma da strutture economiche con forte tasso di concentrazione ed elevate risorse finanziarie, capaci di uniformare i messaggi attraverso il controllo — diretto od indiretto — dei mezzi. L'intersecazione fra dato politico, dato culturale, dato economico è assai consistente e sarebbe erroneo cogliere solo taluni aspetti di fenomeni complessi ».

Sono certamente necessarie ed urgenti una approfondita riflessione politica ed una forte capacità di iniziativa perchè non ci si trovi, a termini ravvicinati e magari solo per inerzia, in una condizione di irreversibile dipendenza culturale.

Il recupero di una condizione di economicità delle strutture di pubblico spettacolo si colloca nella logica di una azione intesa a mantenere al nostro Paese la possibilità di una autonoma produzione e diffusione della comunicazione culturale. E ci sembra assai significativo che molti enti locali, pur nel travaglio di questi anni, abbiano responsabilmente riservato attenzione ed iniziative per la salvaguardia di strutture la cui funzione è apparsa essenziale e non surrogabile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per far fronte alle esigenze di adeguamenti e trasformazioni strutturali e tecnico-ambientali delle sale cinematografiche e teatrali, anche in relazione alle nuove norme in materia di prevenzione e sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, e con la legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato con la somma di lire 40.000 milioni per l'esercizio 1984 mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Una quota non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al precedente comma è riservata alle sale di pubblico spettacolo che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività teatrale. Le modalità di utilizzazione di tale quota sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono raddoppiati i limiti di spesa riconoscibile, stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 378, per la concessione di contributi in conto capitale; dalla stessa data i finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento di una spesa o quota di spesa non eccedente i 500 milioni e per una durata massima di nove anni.

In alternativa ai finanziamenti a tasso agevolato, con modalità da definirsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sono concessi contributi sugli interessi sui mutui, o aliquote di mutuo, non superiori a lire 1.000 milioni contratti con istituti di credito per il finanziamento di opere di adeguamento, ristrutturazione e trasforma-

zione tecnico-ambientale di sale cinematografiche e teatrali in attività da almeno tre anni.

Il contributo sugli interessi è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo ed è concesso per una durata non superiore a cinque anni.

Resta fermo, anche ai fini di eventuali successive modifiche dei limiti di cui al terzo comma del presente articolo, quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1980 n. 378.

Art. 2.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento della imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182.

Le tariffe dell'energia elettrica consumata nelle sale cinematografiche e nelle sale teatrali, in possesso dell'autorizzazione per l'effettuazione di pubblici spettacoli, sono ridotte del 50 per cento con effetto dal primo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La durata dei contratti di affitto e di subaffitto di azienda di proiezioni cinematografiche o di rappresentazioni teatrali, nonchè dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili adibiti, anche dal locatario, ad azienda di proiezioni cinematografiche o di rappresentazioni teatrali, non può essere inferiore ad anni nove.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, i contratti

previsti nel comma precedente s'intendono di durata novennale.

Le parti possono convenire che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso all'altra parte, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere attuazione. Altrettanto possono convenire per il caso in cui il locatore di azienda intenda esercitare personalmente o far esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore.

Art. 4.

La durata novennale dei contratti di affitto e di subaffitto di azienda di proiezioni cinematografiche o di rappresentazioni teatrali, nonchè dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili adibiti, anche dal locatario, ad azienda di proiezioni cinematografiche o di rappresentazioni teatrali, si applica anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, detraendosi, per la determinazione della durata suddetta, il periodo già trascorso dall'inizio del rapporto contrattuale o dalla data di rinnovo del rapporto stesso.

La durata non può comunque essere inferiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono comprese, nel concetto di « contratto in corso al momento della entrata in vigore della presente legge », tutte quelle situazioni, anche di fatto, nelle quali, indipendentemente dalla pendenza di giudizio, il conduttore si trovi nella disponibilità dell'azienda o degli immobili. In tali casi, per il computo della durata del contratto, si fa riferimento alla data di scadenza indicata, in giudizio o nella disdetta, dal concedente o dal locatore. È fatta salva, comunque, la durata di cui al precedente comma.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono sospese le esecuzioni di sentenze o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano il rilascio delle aziende o degli immobili di cui al comma primo dell'articolo precedente; le ese-

cuzioni potranno proseguire al termine del periodo indicato nel secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

È istituita una imposta erariale sulla pubblicità diffusa a mezzo televisione a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta si applica con l'aliquota del 4 per cento ed è commisurata ai corrispettivi lordi introitati per le comunicazioni pubblicitarie dai soggetti che gestiscono emittenti televisive operanti nel territorio nazionale.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell'imposta.

Per le violazioni delle disposizioni regolatrici dell'imposta erariale sulla pubblicità televisiva si applicano le norme di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.